
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LOTTOMATICA GROUP S.P.A. IL
29 APRILE 2011

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina il funzionamento e le competenze del consiglio di amministrazione (il “**Consiglio di Amministrazione**” ovvero anche solo il “**Consiglio**”) di Lottomatica **Group** S.p.A. (la “**Società**”).

1.2 Per quanto non espressamente stabilito, e nei limiti della compatibilità, si intendono richiamate le norme dello statuto sociale, di legge e dei principi e regole stabiliti dal codice di autodisciplina emanato dalla Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) che regolano la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1.3 In caso di divergenza o contrasto tra le norme qui previste e quelle che risulteranno da eventuali modifiche al Codice di Autodisciplina, queste ultime prevarranno.

ARTICOLO 2

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 Il Consiglio si riunisce di regola con cadenza almeno trimestrale, anche sulla base del calendario annuale degli eventi societari definito e comunicato a Borsa Italiana S.p.A. ed al pubblico entro 30 giorni dal termine di ciascun esercizio sociale.

2.2 Il Consiglio organizza i propri lavori ed opera in modo da garantire un efficiente svolgimento delle proprie funzioni. Per l'organizzazione e documentazione dei propri lavori nonché per la conservazione del materiale utilizzato e prodotto durante il Consiglio, quest'ultimo si avvale del supporto di un segretario nonché delle competenti funzioni aziendali.

2.3 All'interno del Consiglio un ruolo significativo è affidato agli amministratori non esecutivi (ad es. attraverso la loro nomina nei comitati indicati nell'art. 5 qui di seguito e la promozione di riunioni di soli amministratori indipendenti come disciplinato dall'art. 6 qui di seguito).

Sono considerati amministratori esecutivi:

- a) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica¹, ivi compresi i relativi Presidenti quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- b) gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero in società controllanti quando l'incarico riguardi anche la Società;
- c) qualora venga nominato un Comitato Esecutivo, gli amministratori membri del Comitato stesso, quando manchi l'identificazione di un Amministratore Delegato o quando la partecipazione al Comitato Esecutivo, tenuto conto della frequenza delle sue riunioni o dell'oggetto delle relative delibere, comportamenti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società o nelle riunioni strategiche della Società.

ARTICOLO 3

COMPETENZE

Nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

¹ Sono considerate società controllate aventi rilevanza strategica, le società del Gruppo (come di seguito definito) i cui ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto delle partite intra-Gruppo) rappresentano più del 20% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del Gruppo, ovvero le società del Gruppo espressamente indicate di volta in volta come tali dal Consiglio, in base a valutazioni discrezionali, anche nell'ambito dei piani industriali del Gruppo..

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo (il “Gruppo”), ed orienta il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo medesimo alle *best practice* nazionali e internazionali;
- b) valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle sue controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) esamina le proposte dell’apposito comitato e sentito il collegio sindacale, determina la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- d) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- e) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate, quando ciò sia richiesto dalle linee guida di *Corporate Governance* di gruppo di volta in volta approvate dal Consiglio, ed in ogni caso quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate riservate alla competenza del Consiglio; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- g) effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di esercizio delle competenze qui descritte.

ARTICOLO 4

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

- 4.1 Ciascun amministratore è tenuto a deliberare con cognizione di causa, indipendenza di giudizio ed in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possono portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per tutti gli azionisti.
- 4.2 Le competenti funzioni aziendali predispongono, in vista di ciascuna riunione del Consiglio, una informativa sulle novità normative di interesse per la Società, gli organi sociali o il Gruppo, e supportano ciascun amministratore interessato nell’approfondimento di particolari tematiche di rilievo ai fini dello svolgimento del mandato.
- 4.3 Il presidente del Consiglio promuove iniziative utili affinché gli amministratori possano accrescere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali ai fini del più efficace e consapevole svolgimento del proprio ruolo.

ART. 5

COMITATI CON FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE

- 5.1 Il Consiglio istituisce nel proprio ambito uno o più comitati cui è affidato il compito di supportare il Consiglio stesso mediante attività di natura consultiva e propositiva. Tra essi, il Consiglio di Amministrazione istituisce almeno uno tra il comitato per il controllo interno, il comitato per la remunerazione, il comitato per le nomine ed altri eventuali organi similari previsti dal Codice di Autodisciplina.
- 5.2 Le attribuzioni nonché le regole sul funzionamento e sulla composizione di ciascun comitato sono fissate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce anche, sentito il parere del collegio sindacale, i compensi aggiuntivi spettanti ai componenti.

5.3 I comitati sono composti da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del comitato per il controllo interno possiede una adeguata esperienza in materia finanziaria e contabile.

5.4 Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio, il quale stanziava risorse finanziarie adeguate per l'assolvimento dei rispettivi compiti. Le riunioni dei comitati sono convocate e tenute secondo i principi e le modalità indicati nei relativi regolamenti.

5.5 I comitati riferiscono periodicamente al Consiglio sulle attività svolte.

5.6 La Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio.

ART. 6

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

6.1 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo in capo a ciascun amministratore di adempiere ai propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie specifiche competenze, valuta periodicamente l'indipendenza dei propri componenti al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta il requisito di indipendenza in occasione della nomina di un nuovo amministratore che si qualifica indipendente e, in ogni caso, valuta almeno annualmente l'indipendenza dei propri componenti che risultino tali dall'ultima valutazione effettuata, sulla base delle informazioni dagli stessi forniti e dei principi e criteri di cui alla legge ed al Codice di Autodisciplina.

Ai predetti fini il Consiglio:

- potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun amministratore, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente diversi che privilegino la sostanza sulla forma;
- e a tal fine definisce, sentito il collegio sindacale, i contenuti e le modalità con cui gli amministratori interessati forniscono le suddette informazioni ed il Consiglio le valuta.

6.3 Dell'esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio è data comunicazione al mercato mediante un comunicato stampa e nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei principi e criteri sopra indicati.

6.4 Il presidente del Consiglio ha cura che il collegio sindacale sia messo nella condizione di verificare autonomamente l'esito di tali valutazioni, nonché la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito delle verifiche effettuate dal collegio sindacale è reso noto al mercato nell'ambito della relazione annuale sul governo societario e/o della relazione dei sindaci all'assemblea.

6.5 Tra gli amministratori indipendenti viene di regola nominato il *lead independent director* soprattutto nel caso di cumulo tra il ruolo di presidente del Consiglio e quello di *chief executive officer* (CEO), quest'ultimo inteso come amministratore che, in virtù delle deleghe ricevute e dell'esercizio in concreto delle stesse, è il principale responsabile della gestione della Società. Il *lead independent director* rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento per le istanze ed i contributi degli amministratori non esecutivi ed in particolare indipendenti.

6.6 Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori. Le riunioni sono convocate dal *lead independent director*, anche su iniziativa di qualsiasi amministratore indipendente e sono tenute secondo i principi e le modalità indicati nello Statuto. In tali adunanze, il ruolo di presidente è svolto dal *lead independent director* ovvero da un amministratore indipendente designato a maggioranza degli amministratori indipendenti. Funge da segretario la persona – anche non amministratore indipendente – designata di volta in volta con le medesime modalità.

6.7 Le riunioni degli amministratori indipendenti sono convocate e tenute secondo i principi e le modalità indicati nello Statuto.

ART. 7

RIUNIONI E DELIBERAZIONI

7.1 Le riunioni del Consiglio sono convocate secondo le modalità e i termini indicati nello statuto.

7.2 Al fine di garantire che gli amministratori deliberino con cognizione di causa, a ciascuno di essi ed ai sindaci viene inviata la documentazione di supporto sulle materie iscritte all'ordine del giorno di ciascuna adunanza, predisposta a cura delle competenti funzioni aziendali. In essa sono fornite le principali informazioni per un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto delle deliberazioni che si prevede di dover assumere nel corso della riunione.

7.3 Il presidente ha cura che tale documentazione di supporto sia inviata, via e-mail o telefax, ovvero altro mezzo ritenuto idoneo, con congruo anticipo rispetto alla data della riunione, di regola unitamente all'avviso di convocazione. È, tuttavia, in facoltà del presidente del Consiglio fornire la documentazione informativa direttamente in riunione, dandone preventivo avviso agli amministratori ed ai sindaci, laddove ricorrano particolari esigenze di riservatezza o di altra natura. In tal caso, subito dopo la conclusione della riunione, la documentazione è trasmessa agli amministratori ed ai sindaci assenti, o che abbiano partecipato mediante strumenti di collegamento a distanza, con mezzi idonei a garantire la salvaguardia delle predette esigenze. In ogni caso, la documentazione finale, così come approvata dal Consiglio, verrà trasmessa ad Amministratori e Sindaci se difforme dalla documentazione inviata prima della riunione consiliare.

7.4 Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio dirigenti della Società ovvero di società controllanti o del Gruppo, nonché altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente in relazione alle materie da trattare. Tali soggetti saranno comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Regolamento.

7.5 Le riunioni sono condotte dal presidente, o da chi lo sostituisca, sulla base di quanto previsto nello statuto della Società e con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori consiliari.

7.6 Per le deliberazioni inerenti ad operazioni rilevanti e/o con parti correlate, si applicano le disposizioni nonché i criteri di correttezza sostanziale e procedurale previsti da leggi e regolamenti, dal Codice di Autodisciplina e dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio.

7.7 Gli amministratori che siano portatori di un interesse anche potenziale - per sé o per altri - avuto riguardo all'oggetto della delibera, sono tenuti a darne notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui è portatore. Al termine di detta illustrazione orale, che deve essere preceduta da una relazione scritta di analogo contenuto, da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale almeno 5 giorni di calendario prima della riunione del Consiglio convocata per deliberare, il consigliere interessato, dopo aver risposto ad eventuali domande e aver fornito i necessari chiarimenti, è tenuto a dichiarare di astenersi dalla votazione e contestualmente a lasciare la seduta per consentire l'assunzione delle opportune deliberazioni.

ART. 8

VERBALE

8.1 Al termine di ciascuna riunione del Consiglio una bozza del relativo verbale viene predisposta a cura del segretario e trasmessa a tutti gli amministratori e sindaci, indicativamente entro quindici giorni lavorativi, per loro eventuali commenti ed osservazioni, che potranno formare argomento di discussione in occasione della successiva riunione.

8.2 Il testo definitivo del verbale viene di regola approvato dal Consiglio in occasione della prima riunione successiva utile, e trascritto quindi senza indugio sull'apposito libro sociale a cura delle competenti funzioni aziendali.

8.3 Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione o pubblicità, o per le quali ricorrano altre esigenze di pronta documentazione, può formare oggetto di contestuale approvazione e trascrizione, nonché di certificazione e di estratto da parte del presidente e del segretario.

8.4 La versione finale della documentazione di supporto distribuita agli amministratori ed ai sindaci viene, a discrezione del presidente e del segretario, allegata al verbale ovvero conservata agli atti del Consiglio.

ART. 9

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

9.1 Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento delle rispettive funzioni, rispettando le applicabili disposizioni normative, nonché le regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette secondo le procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento di informazioni privilegiate, con particolare riferimento all'apposito regolamento approvato dal Consiglio.

ART. 10

RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

10.1 Il Consiglio, anche attraverso le competenti funzioni aziendali, favorisce e facilita la partecipazione più ampia e consapevole possibile degli azionisti alle assemblee e si adopera al fine di rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

10.2 Alle assemblee, di norma, partecipano per il Consiglio almeno il presidente e gli amministratori delegati. In tali occasioni, di regola, essi riferiscono sull'attività svolta e programmata dal Consiglio.

10.3 In caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della compagine sociale, il Consiglio valuta l'adeguatezza delle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze, formulando, se del caso, proposte all'assemblea.